



## **COMUNE DI FONDI (LT)**

### **LINEE GUIDA**

**per la disciplina della sosta nei “parcheggi rosa” comunali, istituiti ai sensi dell’art. 188 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 ed s.m.i.), destinati ai veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni.**

#### **1 – FINALITÀ**

Il D.Lgs. 121/2021 ha approvato un aggiornamento all’articolo 188 del Codice della Strada, introducendo il permesso rosa per i parcheggi per le donne in gravidanza o con figli fino a 2 anni e nuove sanzioni in caso di violazioni. Tale istituzione, rappresenta una novità importante per la tutela delle donne in dolce attesa o con neonati, ciò dimostra una maggiore attenzione nei confronti di questa delicata tematica.

#### **2 – OGGETTO**

Le presenti linee guida, delineano nelle more dei decreti attuativi nazionali, la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta valido sul territorio del Comune di Fondi, negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada

Le aree di sosta riservate sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo, con all’interno il pittogramma ministeriale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione ed attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica il 16.12.1992 n. 495), che ne disciplina le dimensioni minime.

#### **3- SOGGETTI**

Possono sostare nelle aree riservate ai sensi dell’art. 188 bis CdS, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso definito ai sensi della normativa vigente.

Possono richiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti residenti nel Comune di Fondi ed in particolare:

- 1) Donne in stato di gravidanza e/o ai genitori di bambini di età inferiore agli anni due;
- 2) Genitori o esercenti la potestà genitoriale di bambini di età inferiore agli anni due, dichiarata con autocertificazione.

#### **4- ISTRUTTORIA, RILASCIO ED EFFICACIA DEL PERMESSO ROSA**

L'istruttoria del procedimento per il rilascio del "Permesso rosa" viene demandata al Comando di Polizia Locale del Comune di Fondi.

Il permesso rosa rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta nascita del neonato; questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio, a seguito di specifica istanza di estensione di validità.

Per ogni nascita sarà rilasciato un solo "contrassegno permesso rosa", anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

#### **5- DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RILASCIO, L'ESTENSIONE DI VALIDITÀ E LA SCADENZA DEL PERMESSO ROSA**

L'istanza, da presentarsi in carta semplice (ai sensi della tabella all. B, art. 13, DPR 64/1972), corredata di attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria, dovrà pervenire agli uffici della Polizia Locale di Fondi su apposito modulo di richiesta - che sarà reso disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Fondi, nonché presso gli uffici del Comando – con le seguenti modalità:

- A mezzo PEC all'indirizzo: [polizialocale@pecazienda.it](mailto:polizialocale@pecazienda.it)
- A mezzo e-mail agli indirizzi: [affarigeneralipl@comunedifondi.it](mailto:affarigeneralipl@comunedifondi.it)

e dovrà contenere:

- a) Copia fronte retro di valido documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
- b) In caso di richiedente donna in stato di gravidanza: certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto;
- c) In caso di richiedente genitore o esercente la potestà genitoriale sui bambini di età inferiore ai due anni: autocertificazione inerente fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Le richieste di estensione della validità – rilasciate ai sensi del punto 4 delle presenti linee guida – dovranno pervenire con le medesime modalità;

- Il contrassegno scaduto dovrà essere restituito dal titolare o da persona delegata, entro 30 gg dalla data di scadenza.

## **6- SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO DEL PERMESSO ROSA PER**

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del “permesso rosa”, l’istanza volta all’ottenimento di duplicato / sostituzione, dovrà contenere quanto già previsto nel punto 5, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure il precedente permesso qualora deteriorato.

Il nuovo permesso rilasciato avrà nuova numerazione e medesima scadenza dell’originale.

## **7- PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO DEL PERMESSO ROSA**

L’utilizzo del “permesso rosa” è strettamente personale e non cedibile a terzi.

Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trovi il titolare o il minore di età inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato.

Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia “al servizio” del titolare ovvero del minore di età inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all’esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto in originale, in vista e leggibile sul parabrezza del veicolo da parte del titolare, ai fini del controllo sull’osservanza delle norme.

L’inosservanza delle disposizioni anzidette, esporrà sia il titolare del permesso, sia il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme del C.d.S..

Il permesso consente elusivamente la sosta negli stalli dedicati, con riferimento all’art. 188 bis del CDS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la gratuità negli stalli di sosta a pagamento (salvo diverse disposizioni di altre città, per cui sarà onere dell’utilizzatore informarsi se la sosta a pagamento è gratuita in caso di esposizione del contrassegno), né deroghe alle prescrizioni del C.d.s., quali – ad esempio - la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre, non è condizione ostacolante l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione del DPR 495/1992 ed s.m.i.

## **8- DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto specificatamente da queste linee guida, si applicano le norme del Codice della Strada e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed s.m.i.

Le presenti linee guida – adottate nelle more di predisposizioni esecutive nazionali relative all'art. 188 bis del Codice della Strada, entreranno in vigore con l'approvazione della deliberazione da parte della Giunta Comunale con conseguente efficacia esecutiva.

All'entrata in vigore della normativa nazionale, tutte le disposizioni contenute nelle presenti linee guida, qualora con essa incompatibili, saranno da ritenersi abrogate.